

Professioni. I 18 mesi di durata applicabili anche prima del 24 gennaio

L'Università conferma: il tirocinio è retroattivo

In vista delle convenzioni tra ordini e atenei

Giovanni Negri
MILANO

■ **Tirocinio** di 18 mesi retroattivo. Lo aveva precisato il ministero della Giustizia, facendo retromarcia rispetto a precedenti prese di posizione, e lo conferma adesso anche il ministero dell'Università. Con una nota del 27 settembre, il ministero sottolinea come tutti coloro che hanno iniziato il periodo di formazione prima dell'entrata in vigore del decreto legge Cresci Italia. A fare da spartiacque la data del 24 gennaio scorso quando la nuova disciplina del tirocinio è entrata in vigore. Un cambiamento anche di durata con un accorciamento della durata necessaria al compimento del periodo obbligatorio, passato a un anno e mezzo.

Da subito le interpretazio-

ni della norma si sono concentrate sulla possibile portata retroattiva della misura. In assenza di uno specifico chiarimento sulla fase transitoria gli ordini professionali si sono mossi in ordine sparso. Con una decisa prevalenza però della lettura più intransigente, quella cioè che prevedeva l'applicazione del nuovo e più breve termine solo per i tirocini iniziati dopo il 24 gennaio.

Intransigenza fatta poi propria dal ministero della Giustizia che, in una nota dell'11 maggio, aveva risposto a una richiesta di chiarimento del Consiglio nazionale forense, negando la possibilità di un'applicazione favorevole a chi aveva già in corso la formazione al 24 gennaio. Gli ordini forensi si erano poi in buona parte uniformati con

qualche eccezione di rilievo come quella dell'ordine di Roma.

Il ministero della Giustizia poi, il 4 luglio scorso, aveva sorprendentemente svolto, cambiando drasticamente parere, ammettendo che i 18 mesi erano applicabili anche per il passato, aprendo così la strada per l'esame di abilitazione professionale a un numero maggiore di candidati. La Giustizia aveva chiarito che, se di norma le leggi dispongono solo per il futuro, non altrettanto poteva dirsi per i rapporti di durata come quelli relativi allo svolgimento della pratica professionale. La nuova misura così poteva applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto antecedentemente.

Ora dal ministero dell'Università arriva la conferma.

Che però ricorda anche come, per i primi 6 mesi, il tirocinio può essere svolto in presenza di una specifica convenzione quadro siglata tra ministero e ordini professionali durante lo svolgimento del corso universitario. Rimane però sempre necessario, dopo l'ottenimento della laurea, procedere allo svolgimento di un periodo di almeno un anno presso uno studio professionale.

La nota dell'Università diventa così adesso il punto di riferimento principale in vista della firma delle future convenzioni tra gli atenei e gli ordini interessati. Resterà però sempre salva, cosa cui i professionisti tengono fortemente, l'obbligo di svolgimento di un tirocinio non solo teorico.